
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

Il formulario è un documento di tipo formale che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione.

Soggetti tenuti al Formulario

Da quanto disposto all'art. **193, del D.Lgs. n. 152/2006**, discende che l'obbligo del formulario sussiste sempre durante il trasporto di rifiuti effettuato da un "ente" o "impresa".

Il formulario sostituisce tutti gli altri documenti previsti per il trasporto di rifiuti, compreso il **modello "F" di cui al Dm 16 maggio 1996, n. 392**, per gli oli minerali usati, ma non sostituisce la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, la normativa Adr¹⁹.

ALTRA DOCUMENTAZIONE

Il formulario è invece sostituito:

- ❑ per quanto riguarda la tratta percorsa sul territorio nazionale, dai documenti import-export previsti dal Regolamento Ce n. 259/93 (come sostituito dal regolamento Ce 14 giugno 2006, n. 1013/2006/Ce);
- ❑ per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano di cui al Regolamento Ce n. 1774/02 dal relativo documento commerciale (art. 7 del Regolamento Ce n. 1774/02).

ESENZIONI DAL FORMULARIO

L'obbligo del formulario non si applica

- ❑ ai rifiuti urbani trasportati dal gestore del servizio pubblico;
- ❑ ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 Kg al giorno o di 30 litri;
- ❑ alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle medesime

attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio;

- ❑ alla movimentazione dei rifiuti effettuata all'interno di un'area privata delimitata (all'art. 193, comma 9, D. Lgs. n. 152/2006);
- ❑ per il trasporto di fanghi di depurazione destinati all'utilizzo in agricoltura disciplinate dal Dlgs. n. 99/1992 compatibilmente con la disciplina relativa alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui al Regolamento CE 259/93.

Il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico deve essere accompagnato dal formulario?

Il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico non deve essere accompagnato dal formulario.

A chiarimento dell'esonero del formulario per il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico, la Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.1 lett. n) precisa che: l'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione è applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (ed a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o di frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti);
- il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta.

Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione.

Principi generali della gestione del formulario

E' necessario emettere un formulario:

- ❑ Per ogni tipologia di rifiuto trasportato;
- ❑ Per ogni produttore/detentore;
- ❑ Per ogni impianto di destinazione finale.

La sosta durante il trasporto (ai sensi dell'art. 193, comma 12 , Dlgs 152/2006) non deve essere accompagnata dal formulario nei seguenti casi:

- per la spedizione all'interno delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo;
- a spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari;
- gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto;
- le soste tecniche per le operazioni di trasbordo.

Nei casi elencati la sosta durante il trasporto deve essere dettata da esigenze di trasporto e non superare le 48 ore, (escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione).

STRUTTURA E MODELLI

Il modello vigente di identificazione dei rifiuti è quello definito dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145 "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22".

Il D.M. n. 145/98 contiene l'approvazione del modello (allegati A e B al decreto) e stabilisce all'art. 2, comma 1, che:

- il formulario di identificazione deve essere emesso da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati A e B;
- qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.

NUMERAZIONE STAMPA E

I formulari sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art.11 del D.M. Finanze 29/11/1978, di attuazione del D.P.R. n. 627/78.

La vendita dei formulari da parte del rivenditore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art.10 del D.M. Finanze 29/11/1978.

I formulari devono essere numerati progressivamente anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie (numeri di serie e progressivi prestampati).

Gli estremi dell'autorizzazione alla tipografia devono essere indicati su ciascun modulo.

I formulari di identificazione devono essere:

- numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio;
- annotati sul registro IVA-acquisti.

L'art. 4, comma 2, del D.M. n. 145/98 precisa che, prima dell'utilizzo, deve essere registrata sul registro IVA acquisti la fattura di acquisto del bollettario con i formulari dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi.

La vidimazione dei formulari è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

La Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.1 lett. t) precisa che la vidimazione può essere effettuata solo se risultano già compilate le voci del Frontespizio del bollettario o della prima pagina del modulo continuo: "Ditta ... , residenza ... , codice ... , formulario dal n. ... al n. ... ".

La parte del frontespizio relativa a "Ubicazione dell'esercizio ..." può, invece, essere compilata anche dopo la numerazione e vidimazione, ma deve comunque precedere sempre l'emissione del primo formulario.

Tenuto conto che ciascun formulario si compone di quattro esemplari di cui tre a ricalco, la vidimazione può essere apposta sul primo di essi, purché risulti visibile anche sugli altri tre.

Emissione del formulario

Ai sensi dell'art 193 D.Lgs. n. 152/2006, il formulario deve essere redatto in quattro esemplari e deve essere

- datato e firmato su tutti e quattro gli esemplari dal detentore dei rifiuti;
- controfirmato su tutti e quattro gli esemplari dal trasportatore.

Una copia del formulario resta al detentore, le altre tre copie sono acquisite dal trasportatore e devono essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.

Una copia resta al destinatario e due sono acquisite dal trasportatore.

Di queste due copie, una copia resta al trasportatore e una viene inviata dal trasportatore al detentore, entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento, che diventano 6 mesi in caso di spedizioni transfrontaliere (art. 188 comma 3, D.Lgs. n. 152/2006).

In caso di mancata ricezione della quarta copia nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia (alla Regione nell'ipotesi di trasporto transfrontaliero) al fine dell'esclusione della responsabilità.

Il formulario deve accompagnare il trasporto di ogni tipologia di rifiuto, da esso devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

- ❑ dati identificativi del produttore e del detentore;
- ❑ dati identificativi del trasportatore;
- ❑ origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- ❑ modalità di trasporto, data e percorso dell'instradamento;
- ❑ dati identificativi del destinatario;
- ❑ tipologia di impianto di destinazione.

Da chi deve essere emesso il formulario?

Il formulario può essere indifferentemente emesso:

- *dal produttore o detentore del rifiuto da trasportare*
- *dal trasportatore che esegue il trasporto.*

Oltre a garantire il controllo della movimentazione dei rifiuti, il formulario assolve la delicata funzione di esentare il produttore/detentore dei rifiuti dalla responsabilità per il corretto recupero o smaltimento degli stessi.

La responsabilità del produttore (art. 188 c 2, lett. b, D.Lgs. n. 152/2006) è esclusa a condizione che il produttore/detentore :

- conferisca i rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento;
- riceva la quarta copia del formulario firmata dal destinatario finale entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (sei mesi in caso di trasporto transfrontaliero).